



Comune di Scarperia e San Piero

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 1 comma 11 D.L. 138/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Soggetto passivo

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Scarperia e San Piero alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, con apposita delibera dell'organo competente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata, ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs n. 23/2011 così come modificato dall'art. 4, comma 1, del DL 16/2012, nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Tramite la deliberazione di cui all'articolo precedente, il Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296. del 27/12/2006 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, può stabilire un limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale IRPEF non è dovuta, qualora le risorse finanziarie dell'ente lo permettano.

2. Nel caso di superamento del suddetto limite l'addizionale si applica al reddito complessivo.

Articolo 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 6 – Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'Addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.